



LA RETTRICE

VISTI

- la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con decreto rettorale del 15 marzo 2012 e successivamente modificato con Decreto rettorale n. 1889 del 4 maggio 2020;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano a partire dall'a.a. 2020-2021, emanato con Decreto rettorale 3187546 del 31 luglio 2020 e modificato con Decreto rettorale n. 2711 del 23 maggio 2023;
- il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art.14 comma 6-decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, emanato con Decreto rettorale n. 2694 del 22 maggio 2023 e modificato con Decreto rettorale n. 1274 del 28 febbraio 2025;

CONSIDERATA

- la necessità di intervenire in maniera importante sul testo regolamentare, introducendo due nuovi articoli dedicati, rispettivamente, alla disciplina della riduzione del carico didattico e a quella della concessione dei nulla osta per lo svolgimento di attività didattiche esterne, e apportando alcune modifiche lessicali per correggere riferimenti normativi non più coerenti con la legislazione vigente;

TENUTO CONTO

- dell'esame della Commissione regolamenti che, nella seduta del 6 maggio 2025, ha licenziato il testo del Regolamento, con osservazioni che hanno condotto alla versione attuale del testo;

RICHIAMATE

- la delibera del Consiglio di amministrazione che, nella seduta del 27 maggio 2025, ha espresso parere favorevole alle modifiche al *Regolamento sui doveri accademici dei professori*;
- la delibera del Senato accademico che, nella seduta del 10 giugno 2025, ha approvato in via definitiva le modifiche al *Regolamento sui doveri accademici dei professori*;

DECRETA

sono emanate le modifiche ed integrazioni al *Regolamento sui doveri accademici dei professori*, come di seguito indicate, ed è modificata la nomenclatura in *Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano*.

- **Art. 6 – Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato**

Comma 3 di nuova introduzione

“Ai ricercatori a tempo determinato, salvo casi particolari di urgenza e necessità, di norma non possono essere assegnate ore di didattica in numero superiore ai limiti di cui al comma 2. Ove assegnate, tali ore non devono comunque comportare costi aggiuntivi per l'Ateneo”.

- **Art. 7 – Doveri didattici dei ricercatori a tempo determinato**

Articolo di nuova introduzione



“1. Ferme restando le altre previsioni regolamentari di Ateneo, i docenti che ricoprono particolari cariche o ai quali competano responsabilità gestionali ovvero responsabilità di coordinamento di programmi di ricerca, di norma internazionali, di particolare impegno e complessità, possono chiedere una riduzione dei compiti didattici istituzionali, nel limite massimo complessivo, di norma, del 50% del carico istituzionale previsto dalla Legge 230/2005.

2. Con riferimento al comma 1, si considerano cariche il Rettore e i Prorettori,

e per questi ultimi può essere autorizzata una riduzione dei compiti didattici, su richiesta degli interessati corredata dal parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti di appartenenza. Solo per i docenti che ricoprono la carica di Rettore la riduzione può arrivare a coprire l'intero carico didattico.

3. In relazione alle responsabilità gestionali cui al comma 1, possono essere accordate delle riduzioni del carico didattico per la durata dell'incarico gestionale e, ad istanza dell'interessato, per coloro i quali rivestano uno o più dei seguenti incarichi: Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente del Comitato di Direzione, Presidente del Collegio Didattico e Didattico Interdipartimentale, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore della Scuola di Dottorato. Con riferimento ad eventuali ulteriori incarichi, per i quali gli Organi di Ateneo ritengano gravoso il carico gestionale, può essere concessa una riduzione del carico didattico.

4. Può inoltre essere riconosciuta una riduzione del carico didattico ai docenti che facciano parte delle commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, fino ad un massimo di 40 ore (e comunque per un numero di Crediti formativi non superiore a 4 CFU) rispetto al carico istituzionale.

5. Relativamente alle responsabilità di coordinamento di programmi di ricerca di cui al comma 1, il periodo di riduzione non può eccedere la durata del programma di ricerca.

6. In relazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5, fatto salvo il limite di cui al comma 1, si applica la procedura prevista dal comma 8.

7. Una riduzione dei compiti didattici, con la parallela determinazione di incarichi sostitutivi, può essere altresì autorizzata, in casi eccezionali, dal Consiglio di amministrazione, su parere favorevole del Senato accademico, a richiesta dell'interessato, quando intervengano gravi ed accertate ragioni di salute che compromettano o limitino fortemente la possibilità di adempiere in maniera adeguata all'ordinaria attività di insegnamento, ma consentano lo svolgimento di altre incombenze.

8. Per le riduzioni di cui al comma 1, l'interessato presenta istanza al Rettore e al Consiglio di Dipartimento, il quale, accertata la sussistenza del requisito, e a condizione che la riduzione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ateneo, formula idonea proposta di accoglimento agli Organi di governo. La riduzione di cui al comma 7 può essere concessa anche ove dalla stessa derivino nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ateneo per la copertura delle ore oggetto di riduzione. In caso di richiesta di riduzione per più anni accademici, la riduzione viene disposta per un solo anno accademico e l'istanza deve essere reiterata di anno in anno, nel rispetto della programmazione dell'attività didattica”.

– **Art. 8 – Nulla osta per lo svolgimento di attività didattiche esterne**

Articolo di nuova introduzione

“1. Il nulla osta per lo svolgimento di insegnamenti esterni può essere concesso ai docenti e ricercatori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno per un massimo di 60 ore complessive per ciascun anno accademico, e per un massimo di 45 ore se in regime di tempo definito, esclusivamente a favore di Atenei statali e non statali con prevalente erogazione tradizionale della didattica.

2. Nel rispetto del limite di cui al comma 1, il nulla osta può essere concesso a favore di Atenei internazionali e con sede al di fuori della regione Lombardia, fatta salva la predisposizione da parte del docente di una relazione, da presentare al Senato Accademico al termine dell'anno accademico di riferimento, che ne evidenzia i benefici per l'Ateneo.

3. Con riferimento alla richiesta di nulla osta a favore di Atenei lombardi, confermato l'onere della predisposizione da parte del docente della relazione di cui al comma 2, gli Organi di Ateneo, nel valutare la concessione dell'autorizzazione, dovranno tenere in considerazione i dati monitorati



periodicamente dall'Amministrazione al fine di tutelare l'interesse pubblico dell'Ateneo e garantire il rispetto di criteri generali di reciprocità.

4. Il nulla osta può essere autorizzato ai professori che abbiano assicurato svolgimento dei compiti didattici e delle connesse attività di cui all'art. 4 e ai ricercatori a tempo indeterminato a cui, previo consenso, siano stati affidati nel medesimo anno accademico incarichi didattici presso l'Ateneo, salvo il loro regolare assolvimento.

5. Lo svolgimento di attività didattica esterna di cui al comma 1 può essere autorizzato, previa deliberazione da parte del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente, che garantisce il regolare assolvimento dei compiti didattici e delle connesse attività di cui all'art. 4, con deliberazione del Senato Accademico".

– **Art. 9 – Obbligo di residenza**

Articolo abrogato

– **Artt. 3, 4, 5 e 12**

Aggiornamenti lessicali

Le modifiche e integrazioni al Regolamento, nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo

Milano, data della firma digitale.

LA RETTRICE

Marina Brambilla